

N°	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE <i>nelle cui liste elettorali si è iscritti</i>	FIRMA	N° di iscrizione nelle liste elettorali
20					
	Documento di identificazione				
21					
	Documento di identificazione				
22					
	Documento di identificazione				
23					
	Documento di identificazione				
24					
	Documento di identificazione				
25					
	Documento di identificazione				

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Io sottoscritto (*nome e cognome*) _____ (*qualifica e ufficio*) _____
certifico che le n. _____ (_____) firme, apposte in mia
presenza dai sottoscrittori sopra elencati e della cui identità personale sono certo, sono autentiche.

_____, il _____

(*timbro e firma*) _____

Bollo

CERTIFICAZIONE ELETTORALE

Comune di _____

Si certifica che i cittadini sopra elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune, al numero indicato per ciascuno di essi in corrispondenza della relativa sottoscrizione.

_____, il _____

Il Sindaco _____
(o il funzionario delegato) (*timbro e firma*) _____

Bollo

Modulo N° _____/_____ Comune _____

PROGETTO DI LEGGE
DI INIZIATIVA
POPOLARE

Iniziativa annunciata nella *Gazzetta Ufficiale*
GU Serie Generale n.13 del 17-01-2026

VIDIMAZIONE

Bollo

_____, il _____

Firma e timbro con qualifica, nome e cognome del pubblico ufficiale

I sottoscritti cittadini italiani propongono il seguente progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE «REMIGRAZIONE E RICONQUISTA»

Disposizioni in materia di governo dei flussi migratori, istitu-
zione del programma nazionale di Remigrazione e di un fondo
per la Natalità italiana

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (*Oggetto e ambito di applicazione*)

1. La presente legge disciplina il governo dei flussi migratori,
il contrasto all’immigrazione irregolare e allo sfruttamento dei
lavoratori stranieri, l’istituzione del programma nazionale di
Remigrazione, il contrasto alle organizzazioni non governative
coinvolte nel traffico migratorio, l’abrogazione della program-
mazione annuale dei flussi per motivi di lavoro, il supporto al
rientro degli italo-discendenti e l’istituzione del Fondo per la
Natalità Italiana.

2. Ai fini della presente legge, per «remigrazione» si intende il ri-
entro volontario e assistito degli stranieri regolarmente presenti
sul territorio nazionale nei Paesi di origine.

3. Lo Stato riafferma la priorità della difesa della sovranità e
dell’integrità nazionale e il principio secondo cui ogni misura
normativa deve prevenire fenomeni che riducano la capacità
dello Stato di decidere autonomamente in materia di immigra-
zione e sicurezza.

Art. 2 (*Principi generali*)

1. La presente legge si fonda sui seguenti principi:

a) sovranità nazionale come priorità inderogabile;
b) contrasto all’immigrazione clandestina e gestione rigorosa
dei flussi regolari;
c) tutela della sicurezza pubblica e dei diritti dei cittadini italiani;
d) promozione di un modello di migrazione responsabile,
circolare e volontario;
e) valorizzazione delle relazioni con gli Stati di origine e con
le comunità italiane all’estero.

2. Lo Stato italiano afferma, come principio inderogabile, che
non esiste un diritto intrinseco a migrare, inteso come facoltà
del singolo individuo di abbandonare la propria nazione di ori-
gine per stabilirsi liberamente in un’altra.

3. Spetta al legislatore definire le condizioni di ingresso degli
stranieri, le modalità di permanenza, la durata dei permessi e gli
strumenti di espulsione e rimpatrio.

4. Ogni ingresso deve essere giustificato, controllato e monitorato;
ogni permanenza è subordinata al rispetto rigoroso delle norme
italiane.

**CAPO II – CONTRASTO ALL’IMMIGRAZIONE
IRREGOLARE E ALLO SFRUTTAMENTO**
Art. 3 (*Sanzioni penali per favoreggiamento e sfruttamento*)

1. Chiunque agevoli l’ingresso irregolare di stranieri nel territorio
dello Stato o sfrutti lavoratori stranieri clandestini o regolari in vio-
lazione delle norme è punito con la reclusione da uno a otto anni.

2. La pena è aumentata fino a dodici anni nei seguenti casi:

a) recidiva;
b) coinvolgimento di minori;
c) partecipazione a organizzazioni criminali.

3. Si applica altresì la sanzione pecuniaria da 50.000 a 1.000.000
di euro.

4. È disposta la confisca, anche preventiva, dei beni, patrimoni
immobiliari, aziende e conti correnti riconducibili ai reati di cui
ai commi 1 e 2.

5. La confisca patrimoniale è estesa a:

a) persone fisiche e giuridiche coinvolte nel traffico di migranti;
b) imprese che impiegano stranieri in violazione delle normative
sul lavoro;
c) organizzazioni finanziarie o cooperative che abbiano
beneficiario indirettamente dello sfruttamento.

6. La confisca preventiva è disposta anche prima della condanna
definitiva, qualora vi sia concreto rischio di reiterazione del rea-
to o dispersione dei beni.

Art. 4 (*Sanzioni amministrative*)

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3,
l’autorità competente dispone:

a) la revoca immediata di licenze e autorizzazioni commerciali;
b) l’interdizione temporanea o permanente dall’esercizio di
attività imprenditoriali;
c) il blocco immediato dei conti correnti aziendali utilizzati
per il pagamento di lavoratori irregolari;
d) il sequestro preventivo di immobili e veicoli legati a
impieghi illegali.

2. La Guardia di Finanza e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro
effettuano il monitoraggio continuo delle imprese a rischio.

3. Le imprese colpite dai provvedimenti di cui al comma 1 sono
sottoposte a piani di ristrutturazione forzata, con obbligo di re-
golarizzazione dei lavoratori.

4. Sono previsti incentivi economici per le aziende che assu-
mono esclusivamente lavoratori regolari, con premi legati al
rispetto della normativa e certificazioni annuali di trasparenza
contributiva e fiscale.

Art. 5 (*Espulsione degli stranieri irregolari*)

1. L’ingresso clandestino o la permanenza irregolare è soggetto a:

a) allontanamento coattivo dalla frontiera;
b) divieto di rientro per un periodo minimo di dieci anni,
aumentabile in base alla gravità del caso;
c) applicazione di misure di sorveglianza e controllo durante
le fasi operative del rimpatrio.

2. L’effettiva esecuzione delle espulsioni è assicurata mediante:

a) voli charter dedicati;
b) Centri di permanenza temporanea per il rimpatrio (CPT-R)
attrezzati per la gestione logistica, sanitaria e di sicurezza;
c) cooperazione internazionale con gli Stati di origine per
l’accoglienza dei rimpatriati.

Art. 6 (*Espulsione dello straniero condannato per reati*)

1. Lo straniero regolarmente presente sul territorio italiano che
sia condannato con sentenza definitiva per delitto è soggetto a:

a) espulsione obbligatoria al termine dell’esecuzione della pena;
b) divieto di rientro per almeno dieci anni, aumentabile
in proporzione alla gravità del reato;
c) possibilità di trasferimento dell’esecuzione della pena nello
Stato di origine per reati di minore gravità (pena inferiore
a due anni), previa stipula di accordi bilaterali di coopera-
zione giudiziaria.

2. Per i reati puniti con pena inferiore a due anni è possi-
bile il trasferimento dell’esecuzione della pena nello Stato di
origine, previa stipula di accordi bilaterali di cooperazione
giudiziaria.

Art. 7 (*Revoca della cittadinanza*)

1. La cittadinanza italiana acquisita per naturalizzazione è revo-
cata in caso di condanna definitiva per:

a) delitti contro la personalità dello Stato;
b) delitti con finalità di terrorismo o eversione;
c) delitti di criminalità organizzata;
d) delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo
a cinque anni.

2. La revoca comporta:

a) espulsione immediata dal territorio nazionale;
b) divieto permanente di reingresso;
c) annotazione nel registro di cui al comma 3.

3. È istituito presso il Ministero dell’interno il Registro nazionale
dei cittadini naturalizzati la cui cittadinanza sia stata revocata.

Art. 8 (*Registro nazionale delle espulsioni*)

1. È istituito presso il Ministero dell’interno il Registro nazionale
delle espulsioni.

2. Il Registro contiene:

a) identità del soggetto espulso;
b) motivazioni legali dell’espulsione;
c) durata del divieto di reingresso;
d) eventuali sanzioni patrimoniali associate.

3. Le espulsioni sono eseguite in coordinamento tra Ministero
dell’interno, forze dell’ordine, autorità giudiziarie, istituti di ac-
coglienza temporanea e autorità diplomatiche e consolari dei
Paesi di origine.

Art. 9 (*Revisione del ricongiungimento familiare
e abolizione della protezione speciale*)

1. Gli articoli 28, 29 e 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, sono modificati al fine di:

a) escludere dal ricongiungimento familiare gli stranieri che
abbiano regolarizzato la propria condizione tramite sanatoria;
b) rimodulare i presupposti reddituali per il ricongiungimento;
c) introdurre una verifica sull’effettiva integrazione nel tessuto
sociale del richiedente.

2. È abolita la protezione speciale di cui all’articolo 19, comma
1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

**CAPO III – PROGRAMMA NAZIONALE
DI REMIGRAZIONE**
Art. 10 (*Istituzione dell’Istituto della Remigrazione*)

1. È istituito l’Istituto della Remigrazione, programma nazionale
volto a promuovere il rientro volontario e assistito degli stranieri
regolarmente presenti sul territorio nazionale.

2. Il programma si fonda sui seguenti principi:

a) volontarietà dell’adesione;
b) valorizzazione delle competenze acquisite durante la
permanenza in Italia a beneficio dello Stato di origine;
c) supporto al reinserimento economico e sociale nei territori
di provenienza.

3. Il programma prevede:

a) incentivo economico individuale, erogato in più tranches
e vincolato a criteri di corretto utilizzo;
b) formazione pre-rientro: corsi di orientamento professionale,
alfabetizzazione finanziaria, gestione d’impresa e sviluppo
imprenditoriale;
c) supporto al reinserimento: assistenza logistica, legale,
sanitaria e accesso a microcredito nei Paesi di origine;
d) accompagnamento nella remigrazione: voli charter,
sicurezza e coordinamento internazionale;
e) monitoraggio post-rientro: verifica dell’utilizzo dei fondi
e del reinserimento sociale ed economico.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità della proposta di legge di iniziativa popolare annunciata nella G.U. n.13 del 17-01-2026.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352. Prestando il Suo consenso, Lei dichiara di aver letto e compreso la presente informativa e autorizza il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità sopra indicate.

Titolare del trattamento dei dati è il delegato del Comitato Promotore, che potrà essere contattato al seguente indirizzo di Posta Elettronica: **info@remigrazione.org**. Nella Sua qualità di interessato, ha il diritto di accesso di cui all'art. 15 GDPR, ha altresì, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione) rivolgendo apposita richiesta al Responsabile del trattamento dei dati. Alla richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste dal GDPR. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore.